



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Il Giudice dott. Massimo Niro,
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede:

O S S E R V A

La ricorrente Costa Ovest S.r.l. unipersonale ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., per sentir ordinare, in via principale, alla resistente G. Giovanni S.r.l. la restituzione degli assegni ad essa consegnati dalla ricorrente o, in subordinata ipotesi, sentir disporre il blocco del pagamento di tali titoli, senza conseguenza alcuna per la ricorrente e per l'istituto bancario emittente (Monte dei Paschi di Siena), o in alternativa emettere ogni altro provvedimento d'urgenza che apparisse idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo. A sostegno della domanda la società ricorrente esprimeva che in data 5.3.2020 aveva perfezionato la propria iscrizione al Campionato Italiano Sport Prototipi 2020 indetto dall'Acì Sport, che prevedeva lo svolgimento di n.6 gare in vari circuiti italiani, dal 31 maggio al 18 ottobre 2020 ; che la tassa di iscrizione ammontava ad euro 28.060,00 (Iva compresa) per ogni vettura partecipante, il cui versamento doveva essere effettuato alla società G. Giovanni S.r.l., e la società ricorrente aveva emesso a favore di quest'ultima n. 3 assegni bancari dell'importo di euro 9.353,00 l'uno, tratti sul Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con scadenza al 30 aprile 2020, 31 maggio 2020 e 30 giugno 2020 ; che a fronte dell'emergenza sanitaria ancora in corso il regolare svolgimento del predetto campionato era di fatto già compromesso, dato che la gara di Imola prevista per il 31 maggio 2020 era stata rinviata a data da destinarsi e già antecedentemente l'Acì Sport aveva inviato ripetute comunicazioni in cui si evidenziava l'impossibilità di fornire notizie o eventuali date per lo svolgimento dei vari campionati ; che a seguito di ciò la ricorrente aveva ricevuto in data 20.3.2020 dal proprio sponsor Alpa S.p.A. richiesta di annullamento della rata di sponsorizzazione del mese di marzo con emissione della relativa nota di credito per un importo di euro 12.200,00 (Iva compresa) e, vista la situazione emergenziale e di "stallo", Costa Ovest non aveva potuto che adempiere, così come era avvenuto per la successiva rata di aprile, per attuali mancati introiti pari ad euro 24.400,00 in totale ; che, data l'incertezza sulla manifestazione venutasi a creare a causa del Covid-19, in data 6.4.2020 la ricorrente aveva comunicato la propria volontà di ritirare l'iscrizione al Campionato, richiedendo la restituzione degli assegni rilasciati e nota di credito relativa alla fattura n. 48 / 20 emessa da S.r.l. per un importo di euro 28.060,00 ; che con mail del successivo 7.4.2020 S.r.l. aveva negato la legittima richiesta avanzata dalla ricorrente, adducendo che gli assegni non sarebbero stati riconsegnati poiché nessuna sospensione del Campionato era stata stabilita, circostanza tuttavia smentita dalle comunicazioni ufficiali Acì sopra menzionate e dalla sospensione della gara di Imola pure richiamata e documentata ; che erano seguiti contatti per e-mail tra Costa Ovest e S.r.l. e, visto che il primo titolo scadeva l'imminente 30 aprile 2020, pur di evitare la sua messa all'incasso la ricorrente aveva rilasciato un assegno in sostituzione con scadenza al 30 luglio 2020, a fronte della restituzione (poi avvenuta) di quello datato 30 aprile 2020 ; che la ricorrente chiedeva espressamente di ricevere comunicazioni ufficiali circa l'effettivo svolgimento del



Campionato, che ad oggi non erano pervenute ; che in data 6 maggio 2020 Costa Ovest riceveva una mail dal proprio pilota iscritto al campionato, il sig. Federico Scionti, che comunicava il suo ritiro momentaneo dalla manifestazione per problemi con i suoi sponsors personali ; che da ciò derivava il legittimo diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione dei titoli consegnati per la quota di iscrizione al Campionato, dato che l'accordo stipulato con la società doveva essere revocato o comunque risolto data la situazione emergenziale venutasi a creare e la conseguente totale incertezza di svolgere la manifestazione, nonché la già conclamata impossibilità di svolgerla secondo i modi ed i tempi previsti ; che sussistevano, quindi, i requisiti per l'invocata tutela in via d'urgenza, rilevandosi, quanto al *fumus*, che in ragione dei provvedimenti emergenziali emanati a seguito della pandemia da Covid-19 qualsiasi contratto poteva e doveva essere dichiarato risolto per difetto di presupposizione, poiché lo scenario economico, che fungeva da presupposto implicito al momento della conclusione del contratto, era in seguito radicalmente mutato a causa delle misure restrittive introdotte successivamente dai vari DPCM ; che tale figura si attagliava perfettamente al caso in esame e provocava l'invalidità dell'accordo intercorso tra le parti, per cui entrambe le parti del contratto erano abilitate all'esercizio del potere di recesso ; che, inoltre, alla fattispecie in esame erano applicabili anche quegli articoli del cod. civ. che si riferivano all'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, la quale determinava la risoluzione di diritto del contratto (artt.1218 e ss. e 1463 e ss. c.c.) ; che, quanto al *periculum*, i mancati finanziamenti da parte degli sponsor, nonché i problemi in cui si trovava il pilota della Costa Ovest con i suoi sponsor, che garantivano per la ricorrente un introito di ben euro 45.000,00 oltre Iva, avevano posto quest'ultima in grave difficoltà economica, dato che si sarebbe trovata ora ingiustamente costretta ad onorare i propri assegni, senza avere percepito alcunchè né dai sui finanziatori né dal suo pilota e, per di più, avendo già pagato alla l'importo di euro 7.107,44 per preparare la vettura al campionato ; che a ciò si aggiungeva il generalizzato stato di grave crisi economica (dal quale la non era certo immune), con conseguente pericolo per la ricorrente di non poter più recuperare le somme versate per l'iscrizione ad una manifestazione di cui non si sapeva ancora nulla e che, comunque, era già compromessa.

Si è costituita la società G. Giovanni S.r.l., deducendo preliminarmente che vi era incompetenza per territorio del giudice adito, dato che la ricorrente nell'atto introduttivo richiama quale domanda di merito la declaratoria di risoluzione del vincolo negoziale in essere tra le parti, dal quale avrebbe tratto origine l'obbligo a carico della Costa Ovest di effettuare i pagamenti *de quibus*, per cui era evidente che nel caso di specie era competente il Tribunale di Brescia ex art.18 c.p.c., ovvero il Tribunale nella cui giurisdizione aveva sede la parte resistente, evidenziandosi altresì che non ricorreva alcuna ipotesi di foro alternativo che potesse consentire di radicare il presente giudizio avanti al Tribunale di Lucca ; che, nel merito, quanto alla rinegoziazione del termine di pagamento del 30.4.2020, la società resistente aveva concesso la proroga del pagamento al 30.7.2020 in quanto controparte aveva rappresentato che in tal modo sarebbe riuscita ad onorare gli impegni assunti e a far fronte ai pagamenti delle successive rate alle scadenze concordate, tanto che successivamente al 30.4.2020 non era più pervenuta alla resistente alcuna comunicazione o richiesta da parte della ricorrente, sino alla notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. per cui è causa ; che era insussistente il *fumus boni iuris* invocato dalla ricorrente, in quanto, in primo luogo, il Campionato Italiano Sport Prototipi 2020 si sarebbe svolto regolarmente e avrebbe avuto inizio il 19.7.2020 presso l'autodromo del Mugello, come dimostravano i comunicati ufficiali dell'Acì Sport del 19.5, 28.5 e 1.6, pubblicati sulla pagina CISP del sito WWW.ACISPORT.IT ; che infatti, a causa delle complicazioni e delle difficoltà logistiche causate dal Covid-19, era stato differito l'avvio del Campionato di circa 60 giorni, che comunque si sarebbe svolto per il numero di gare previsto inizialmente, e la



circostanza non poteva essere eccepita quale legittima causa di giustificazione per la cancellazione dell'iscrizione e l'annullamento degli obblighi assunti dalla ricorrente, posto che il Regolamento del CISP statuiva all'art. 4 che " Il Campionato si svolgerà su sei manifestazioni che si effettueranno secondo il prospetto riportato di seguito... L'Acì Sport si riserva di poter modificare il presente Calendario a suo insindacabile giudizio..." ; che, pertanto, era palesemente infondata l'eccezione avversaria di difetto di presupposizione, posto che l'unica cosa che Costa Ovest si era sempre rappresentata, sin dall'avvenuta iscrizione al Campionato, era la possibilità che il Calendario delle Gare potesse subire delle modifiche ; che, inoltre, non corrispondeva al vero che il pilota Federico Scionti avesse rinunciato a partecipare al CISP 2020, poiché al contrario con mail dell'1.6.2020 il predetto aveva confermato la propria volontà di partecipare al Campionato in oggetto, proprio con la scuderia Costa Ovest ; che, tra l'altro, al CISP 2020 avrebbero partecipato almeno 18 equipaggi, che avevano tutti confermato la loro iscrizione e il pagamento della relativa quota a favore della società ; che risultava dunque infondata anche l'invocazione dell'esimente della causa di forza maggiore, piuttosto che dell'impossibilità sopravvenuta per fatto non imputabile al debitore ; che era altresì insussistente il *periculum in mora* e parte ricorrente non aveva assolto il relativo onere probatorio, limitandosi a dichiarare genericamente, qualora gli assegni in questione fossero stati incassati, che si sarebbe trovata in "grave difficoltà economica" e che , a causa del "generalizzato stato di grave crisi economica", vi sarebbe stato il "pericolo per la ricorrente di non potere più recuperare le somme versate per l'iscrizione" al CISP 2020 ; che non veniva offerto alcun elemento probatorio a supporto dell'asserita grave difficoltà economica e lo stesso valeva per il paventato rischio di non poter recuperare le somme eventualmente versate a causa del "generalizzato" stato di grave crisi economica, trattandosi di un "generico" rischio insito nelle transazioni finanziarie, senza che la ricorrente fornisse alcun elemento relativo alla situazione finanziaria della resistente ; che, per contro, la dichiarata volontà del pilota Scionti di partecipare al CISP 2020 con la scuderia Costa Ovest ridimensionava notevolmente l'ipotetico "gap" finanziario indicato da controparte quale causa di una sua non meglio precisata "grave difficoltà economica" .

La resistente ha concluso : in via preliminare di rito, perché fosse accertata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lucca e fosse dichiarato competente il Tribunale di Brescia, quale giudice del luogo in cui la resistente aveva la propria sede ex art.18 c.p.c. ; in via principale, perché fossero respinte tutte le domande avversarie in quanto infondate, per i motivi sopra esposti.

All'esito del presente procedimento si ritiene che la domanda proposta in via d'urgenza dalla società Costa Ovest S.r.l. unipersonale sia infondata, per i motivi che seguono. Infatti, premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito quale foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., in quanto giudice del luogo in cui si è concluso il contratto *de quo*, contratto concluso con modalità "a distanza" nel luogo in cui è avvenuta l'accettazione definitiva della proposta (Cass. 2472 / 1999), nel merito si osserva quanto segue.

A seguito dell'instaurarsi del ricorso, ACI Sport ha comunicato ufficialmente il rinvio del Campionato al 19 luglio 2020, con modalità di svolgimento "a porte chiuse" in conformità con il D.p.c.m. 11.6.2020 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta). La necessità di tutelare la salute pubblica ha comportato l'annullamento di analoghe competizioni sportive e, in tutti gli altri casi, l'adozione di modalità di svolgimento volte a garantire il distanziamento sociale dei partecipanti. L'evento Covid-19 è una circostanza imprevedibile dalle parti al momento della stipula del contratto ; tuttavia, il nuovo Calendario del Campionato Italiano Sport Prototipi 2020 è confermato con lo stesso numero di gare previsto inizialmente (n. 6) e, allo stato attuale, il rischio di ulteriori differimenti appare molto ridimensionato. A ciò si aggiunga la volontà di partecipare al Campionato



chiaramente espressa dal pilota di Costa Ovest, Federico Scionti (v. doc. 6 allegato alla comparsa di risposta e doc. 19 allegato da parte ricorrente).

Quanto al venir meno del finanziamento da parte dello sponsor della ricorrente Alpa S.p.A., a seguito del rinvio *sine die* del Campionato annunciato ad aprile 2020 con un comunicato ACI (v. doc. 4 allegato al ricorso), tale contratto di finanziamento è stato sospeso e, su iniziativa di Alpa S.p.A., è stato annullato il pagamento delle relative rate di marzo ed aprile (v. doc. 6 e 7 allegati al ricorso); tuttavia, la stessa Alpa S.p.A. si è dichiarata interessata alla prosecuzione del contratto di finanziamento qualora le gare del Campionato fossero ripartite e quindi, dopo la pubblicizzazione del nuovo calendario a decorrere dal 19 luglio p.v., il finanziamento da parte di questo sponsor dovrebbe proseguire.

In tali mutate circostanze, concretizzatesi successivamente al deposito del ricorso, il pregiudizio subito da Costa Ovest appare sensibilmente ridotto rispetto a quanto affermato nel ricorso medesimo, dal momento che la controprestazione non è divenuta impossibile, ma sussiste solo il pregiudizio determinato dalla posticipazione della competizione e dall'adozione della modalità "a porte chiuse". Tale pregiudizio non appare però sufficiente per fondare una risoluzione per eccessiva onerosità o per impossibilità sopravvenuta, dal momento che permane un interesse della ricorrente alla prosecuzione del rapporto sinallagmatico.

Inoltre, è necessario rilevare come l'evento "Coronavirus" abbia investito pressochè tutti i rapporti contrattuali : sicchè in assenza di un grave pregiudizio subito nella specifica vicenda in oggetto dalla società ricorrente, tale da distinguere la sua posizione nel quadro più generale dei rapporti contrattuali, il mero evento Covid-19 non può *in re ipsa* costituire un pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a radicare la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.. Pertanto, il ricorso per cui è causa va respinto del difetto del requisito del *periculum*.

Infine, in ordine alle spese di lite, va rilevato che l'art. 92 comma 2 c.p.c. prevede che 'gravi ed eccezionali ragioni ' possano giustificare l'adozione del criterio alternativo della compensazione delle spese di lite (ciò a seguito della sentenza 19.4.2018 n. 77 della Corte costituzionale). Nella fattispecie in esame, il mutamento della decisione di ritirarsi dal Campionato da parte del pilota Federico Scionti, nonché il verificarsi delle condizioni per la prosecuzione in sicurezza delle competizioni sportive alla luce del D.p.c.m. 11.6.2020, hanno comportato un sostanziale mutamento della situazione di fatto a seguito dell'instaurarsi del ricorso, mutamento tale da incidere in via diretta sul pregiudizio lamentato da parte ricorrente, ma estraneo alla condotta della ricorrente medesima. Ciò pare integrare circostanze gravi ed eccezionali idonee a giustificare, nel caso di specie, la compensazione integrale delle spese del procedimento.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Costa Ovest unipersonale nei confronti di G. Giovanni S.r.l. ;** **S.r.l.**
- 2) Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.**
Si comunichi.

Lucca, 6-7-2020

Il Giudice
dott. Massimo Niro

